

numero			Bellinzona
2573	cl	1	23 giugno 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale delle costruzioni e
della logistica
Fellerstrasse 21
3003 Berna

Consultazione sul progetto di revisione della legge federale e dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub) nonché ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS): indizione della procedura di consultazione

Presenza di posizione del Cantone Ticino

Egregi signori,

con riferimento alla proposta di revisione di LAPub, OAPub e OVS rispondiamo con piacere alla procedura di consultazione entro il termine del 1. luglio 2015 da voi assegnato con scritto del 1. aprile 2015.

PREMESSA

L'Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stato oggetto di una revisione adottata formalmente il 30 marzo 2012 ed entrata in vigore il 6 aprile 2014, dopo che è stato raggiunto il quorum degli Stati firmatari.

La Svizzera, che ha aderito all'Accordo del 1994 (GPA 1994), ratificherà il GPA 2012 soltanto quando saranno state attuate le modifiche del diritto nazionale.

La revisione del GPA esige difatti adeguamenti del diritto federale e cantonale che Confederazione e Cantoni desiderano attuare in parallelo in maniera armonizzata. Anche se le procedure legislative della Confederazione e dei Cantoni stanno seguendo percorsi separati, si basano sulle proposte normative del medesimo gruppo di lavoro paritetico denominato "AURORA".

È nell'ambito della procedura di consultazione ed entro il termine del 1. luglio 2015 che vi trasmettiamo la presente presa di posizione del Cantone Ticino.

Il Cantone Ticino, che è confrontato con una situazione di concorrenza estera molto impegnativa, non auspica un'ulteriore apertura dei mercati a concorrenti esteri e chiede che la reciprocità venga limitata alle commesse soggette ai vincoli di diritto internazionale e quindi che per il resto sia data priorità alla sede o domicilio nazionale.

Il Cantone Ticino, parte italoфона della Confederazione, si sente gravemente discriminato e penalizzato dall'incomprensibile e antifederalista rifiuto dei committenti e dalle istanze tecniche e giudiziarie di controllo di approntare gli atti e condurre la procedura nella lingua del luogo di esecuzione della commessa e di imporre alle minoranze linguistiche la loro lingua, che generalmente è quella tedesca.

CONTENUTI

Come già osservato nell'ambito della consultazione del progetto di revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), si ritiene che la proposta presentata abbia il merito di disciplinare più esaurientemente la materia e di quindi far maggiore chiarezza, facilitare la corretta applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e favorire un'unità di dottrina sul territorio nazionale. Questa precisa ed articolata impostazione favorirà un'applicazione più corretta del diritto nell'ambito degli appalti pubblici da parte dei committenti assoggettati.

Si constata che il progetto di revisione lascia comunque irrisolti dei punti cardine, la cui soluzione è di fondamentale importanza per perseguire concretamente l'obiettivo di una completa armonizzazione.

Con riferimento al testo di legge si postula quanto segue:

a) Miglior offerta o minor prezzo (art. 33 nLAPub)

L'attuale art. 21 LAPub sui "criteri di aggiudicazione" viene modificato nell'art. 33 della proposta di nuova legge che introduce la formulazione potestativa ("può"). Così facendo la proposta di modifica lascia al committente la libertà di fissare quale unico criterio (100%) quello del prezzo. Si passerebbe pertanto all'aggiudicazione della minor offerta anziché della miglior offerta. Si chiede pertanto di sostituire la parola "può" con la parola "deve" e di prevedere esplicitamente che nessun criterio possa essere da solo determinante ai fini dell'aggiudicazione (ad eccezione delle forniture di beni altamente standardizzati).

b) Negoziazione (art. 26-28 nLAPub)

La negoziazione può condurre a un'applicazione distorta del principio del miglior offerente e, nei casi peggiori, persino al rischio di corruzione.

c) Rimedi giuridici (art. 53 e segg. nLAPub)

Per quanto concerne i rimedi giuridici non si condivide la limitazione in base a un valore soglia (si veda l'art. 54).

d) Misure di rafforzamento dell'economia svizzera nelle gare per gli appalti pubblici

Entro i limiti delle normative superiori, si chiede di prevedere maggiori misure tendenti a rafforzare l'economia svizzera. Per esempio vietando di principio il subappalto e/o perlomeno prevedere delle maggiori garanzie e responsabilità solidali delle appaltatrici subappaltanti.

e) Lingua

Essenziale per le minoranze linguistiche è l'inserimento dell'obbligo di allestimento degli atti d'appalto nella lingua ufficiale del Cantone in cui si prevede di realizzare l'opera, come pure un breve riassunto in tutte le lingue nazionali ufficiali. L'avamprogetto del Consiglio Federale non fa fede alle attese suscitate dalle risposte alle mozioni Cassis e Regazzi, ciò in quanto la proposta di legge:

- rinuncia purtroppo a una modifica dell'articolo sulle lingue (attuale art. 24, nell'avamprogetto art. 50) e
- prevede, all'art. 21, che gli offerenti possano comunicare nelle lingue ufficiali della Svizzera nelle procedure dei bandi mentre i committenti sarebbero purtroppo *"liberi di comunicare nella lingua della procedura, anche se quest'ultima è diversa da quella utilizzata dagli offerenti"*.

L'art. 50 cpv. 2 prevede che solo il bando di concorso e l'aggiudicazione debbano essere pubblicati almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. La partecipazione a una gara d'appalto per lavori di costruzione richiede tuttavia da parte dei concorrenti lo studio di piani, condizioni generali, disposizioni particolari d'appalto, elenchi delle prestazioni e magari anche di altre disposizioni per poter procedere con le analisi dei costi e la formulazione dei prezzi d'offerta. Tutta questa documentazione, oltre al contratto d'appalto che ne seguirà e alla liquidazione finale, deve anch'essa essere nella lingua del luogo di esecuzione dei lavori, per permettere ai concorrenti locali un'adeguata comprensione dei contenuti così da tenerne dovutamente conto nel calcolo dell'offerta.

La situazione attuale, così come la proposta, discriminano le imprese appartenenti alla minoranza linguistica italoфона e non è rispettosa dal principio della parità di trattamento di cui all' art. 1 lett. c).

f) Committenti assoggettati all'esterno dei trattati internazionali (art. 4 cpv. 1 lett. e nLAPub)

Oltre l'assoggettamento delle opere e prestazioni di servizio sovvenzionate più del 50% della spesa sussidiabile, sarebbe opportuno assoggettare anche le opere per le quali è previsto un sussidio di oltre un milione di CHF.

g) Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione (art. 46 lett. d, e, f nLAPub)


Si condivide la possibilità di esclusione o revoca di un'aggiudicazione. Si chiedeva tuttavia di rendere di più facile applicazione l'impostazione data dalle lettere d, e, f dell'art. 46, in maniera che sia più chiaro quando scatta o decade la possibilità di applicazione di tali disposti. Il riferimento di cui alla lett. d circa una condanna passata in giudicato è chiaro, non lo sono invece i generici riferimenti a comportamenti criminosi, delittuosi, legati alla violazione di norme professionali, omissioni che pregiudicano l'onore o l'integrità professionale, la semplice esistenza di una procedura di fallimento senza esigere una decisione cresciuta in giudicato.


h) Sanzioni (art. 47 LAPub)

In virtù del principio della legalità, l'introduzione di norme sanzionatorie vanno previste in maniera più precisa ed esaustiva. Si chiede di estendere, oltre ai comportamenti previsti al cpv. 1 (che fanno riferimento all'art. 46 lett. d, g, h, q) i casi nei quali poter ammonire o escludere un committente per un periodo massimo di cinque anni da future commesse.

Ringraziamo il gruppo di lavoro per il lavoro svolto e nel contempo cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vicepresidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Direzione Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Direzione Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfc-dir@ti.ch)
- Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio giuridico dei Servizi generali (dt-ug@ti.ch)
- Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (dt-ulsa@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; joerg.debernardi@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in internet